REGOLAMENTO (CEE) N. 1309/77 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 899/70 che fissa un limite di tolleranza per le perdite di quantità di zucchero all'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2334/69 del Consiglio, del 25 novembre 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3180/76 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 899/70 della Commissione, del 19 maggio 1970, che fissa un limite di tolleranza per le perdite di quantità di zucchero all'intervento (3), ha fissato tale limite al 2 per mille per campagna saccarifera ;

considerando che la contabilità degli organismi d'intervento si riferisce all'anno civile e che in conseguenza di ciò il regolamento (CEE) n. 2334/69 è stato già adattato ; che è necessario modificare ugualmente in tal senso il regolamento (CEE) n. 899/70 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 899/70 i termini « di una campagna saccarifera » e « della campagna » sono rispettivamente sostituiti dai termini « di un anno civile » e « dell'anno civile ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 11.
(3) GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 12.